

## **La posizione della Suva sulla vaccinazione anti-COVID-19 del personale sanitario**

In considerazione del rischio di infezione da COVID-19 cui è esposto il personale sanitario durante lo svolgimento della propria attività professionale e considerate le complicanze talvolta gravi nei singoli casi, occorre fare tutto il possibile per prevenire il contagio in ambito professionale.

Ciò riguarda in particolare il personale sanitario e infermieristico in ospedali, strutture ambulatoriali e stazionarie, istituti di cura e laboratori la cui attività concreta comprende il trattamento e/o la cura di pazienti con infezione da COVID-19 o prevede di operare in un ambiente fortemente infettato/infettivo o contaminato.

Tra le misure di sicurezza sul lavoro, quelle tecniche e organizzative occupano una posizione gerarchicamente superiore rispetto alle misure di protezione personali. Tra queste, un ruolo importante è svolto dalla vaccinazione.

L'eventuale indicazione di una vaccinazione anti-COVID-19 deve essere valutata tenendo conto del pericolo specifico in particolari luoghi di lavoro (esposizione qualitativa e quantitativa all'agente infettivo) e dei fattori individuali dei lavoratori (stato di vaccinazione, difesa immunitaria integra o indebolita). Tale valutazione deve essere svolta dal datore di lavoro in collaborazione con gli specialisti di igiene ospedaliera, gli specialisti di sicurezza sul lavoro e un medico del lavoro o il medico del personale.

La vaccinazione correttamente eseguita non esonera dal sistematico rispetto delle altre misure di protezione e igiene.

La presente raccomandazione si basa sulla Legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF) del 20 marzo 1981, sull'Ordinanza sulla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali (OPI) del 19 dicembre 1983 (art. 44) e sull'Ordinanza sulla protezione dei lavoratori dal pericolo derivante da microrganismi (OPLM) del 25 agosto 1999. Ai sensi dell'art. 14 dell'OPLM, nell'individuare i pericoli e valutare i rischi, il datore di lavoro deve esaminare o fare esaminare per quali lavoratori in particolare occorrono misure protettive specifiche attinenti alla medicina del lavoro. Se non sono ancora immuni contro un microrganismo che utilizzano o a cui potrebbero essere esposti, i lavoratori, su iniziativa e a spese del datore di lavoro, devono ricevere, dove ciò sia possibile e opportuno, un vaccino efficace.

### **Conclusione:**

- Tutto il personale sanitario la cui attività concreta comprende il trattamento o la cura di pazienti con infezione da COVID-19 o che prevede di operare in un ambiente fortemente infetto/infettivo o contaminato deve ricevere la vaccinazione anti-COVID-19 nell'ambito della prevenzione delle malattie professionali. Occorre tuttavia tenere conto della valutazione dei pericoli.
- Le controindicazioni della vaccinazione devono essere considerate caso per caso.

- Nel contesto della pandemia da COVID-19 sussiste nella popolazione in generale un elevato rischio di contrarre l'infezione da SARS-CoV-2. Ciò riguarda anche il personale sanitario impegnato nelle unità non legate al COVID. Perciò, dal punto di vista della protezione dei lavoratori nell'ambito della prevenzione delle malattie professionali, non è possibile desumere alcun obbligo generale di vaccinazione in ambito sanitario. Tuttavia è raccomandabile la vaccinazione dei collaboratori del servizio infermieristico e medico poiché riduce il rischio di contrarre la malattia sia per i pazienti sia per i lavoratori.

Anja Zyska Cherix

Medicina del lavoro

Suva

André Meier

Sicurezza sul lavoro / Tutela della salute

Suva